

CONTRIBUTO UNIFICATO



1046/151

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Fallimento
in
estensione
di socio di
società
personale.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - R.G.N. 9177/2009
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere - Cron. 1046
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - Rep. 68
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Ud. 28/10/2014
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

ILCASO.it

SENTENZA

sul ricorso 9177-2009 proposto da:

FALLIMENTO SELOGNI ELVIRA E TERZI DARIO (P.I. 02943370987), FALLIMENTO DI TERZI DARIO E C. S.N.C., in persona del Curatore dott. FEDERICO PRIGNACCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERFRANCO LEONZI, giusta procura a margine del ricorso;

2014
1796

- ricorrenti -

nonchè contro

SELOGNI ELVIRA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 768/2008 della CORTE
D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott.

LOREDANA NAZZICONE;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato ALESSANDRO
ARDIZZI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del primo motivo di ricorso e per
l'accoglimento del secondo motivo.

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento di Selogni Elvira e Terzi Dario ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia del 14 luglio 2008, la quale ha revocato la dichiarazione di fallimento di Elvira Selogni in estensione a quello di Dario Terzi, pronunciato dal tribunale della stessa città con sentenza in data 7 gennaio 2008, depositata l'8 gennaio 2008.

La corte territoriale, rilevato che la Selogni ha ceduto la sua quota il 1° dicembre 2006 con atto iscritto nel registro delle imprese il 9 gennaio 2007, ha ritenuto che l'art. 147 l.f., come modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, laddove esclude il fallimento del socio illimitatamente responsabile decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, ove siano osservate le prescritte formalità, debba essere interpretato nel senso che il *dies a quo* coincide con tale scioglimento, mentre l'adempimento delle formalità pubblicitarie è mera condizione "dell'efficacia del termine". Ha ritenuto infondata anche la tesi della curatela, secondo cui, trattandosi di rettifica della sentenza del fallimento di Dario Terzi, essa retroagirebbe negli effetti al 23 novembre 2007, data della sentenza dichiarativa del fallimento di questi.

Non si è costituita l'intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 147, 5° comma, l.f., in quanto, nel caso di specie, Dario Terzi è stato dapprima dichiarato fallito il 23 novembre 2007 quale imprenditore individuale, laddove

egli rimaneva in realtà l'unico socio superstite della Terzi Stampi di Terzi Dario s.n.c., in istato di scioglimento dal 23 luglio 2007 in seguito alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci. La sentenza di fallimento di tale società, emessa in data 8 gennaio 2008, costituisce quindi una mera rettifica formale di quella originaria ed i suoi effetti debbono farsi risalire al 23 novembre 2007, non sussistendo esigenze di tutela dei diritti di altri soci e non trattandosi di fallimento in estensione in senso proprio, quale autonoma pronuncia con effetti *ex nunc*. Ne deriva, pertanto, che il termine di un anno per il fallimento dell'altra socia va calcolato considerando non la sentenza che la riguarda, ma quella originaria dell'altro socio.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione del medesimo art. 147 l.f., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il *dies a quo* per il computo dell'anno di fallibilità del socio in estensione decorresse non dalla data di iscrizione della vendita della partecipazione sociale nel registro delle imprese, ma dalla data del contratto, in contrasto con l'art. 2290 c.c.; dovendosi, comunque, semmai discorrere di termine di mera "efficacia del recesso" e non "del termine".

2. - Dalla sentenza impugnata risulta che il 23 novembre 2007 fu dichiarato il fallimento di Dario Terzi; il 7 gennaio 2008 fu dichiarato il fallimento della Selogni ex socia (con sentenza depositata l'8 gennaio 2008); è inoltre pacifico che la socia il 1° dicembre 2006 cedette la sua partecipazione e che la vendita fu iscritta nel registro delle imprese il 9 gennaio 2007.

Secondo l'art. 147, 2° comma, l.f., il fallimento dei soci illimitatamente responsabili non può essere dichiarato decorso un anno (per quanto ora rileva) dallo scioglimento del rapporto sociale, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi tale evenienza.

La norma pone, quindi, un *dies a quo* e un *dies a quem* per addivenire alla dichiarazione di fallimento: l'uno rappresentato dallo scioglimento del rapporto sociale, l'altro dalla sentenza di fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile.

La corte d'appello ha collocato il primo termine al momento della conclusione del contratto di cessione della quota, indipendentemente dalla sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, ed il secondo al momento della sentenza concernente il fallimento della Selogni.

3. - Il secondo motivo di ricorso attacca quella decisione, il primo quest'ultima. Per ragioni logiche, conviene dunque esaminare anzitutto il secondo motivo.

Esso è fondato.

L'estensione, ai sensi dell'art. 147 l.f., del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile è soggetta al termine di decadenza di un anno dall'iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale (per vendita, recesso, esclusione) o societaria (come la trasformazione della società), che abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire come il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 2290, 2° comma, c.c., non è opponibile ai terzi, non producendo

esso i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario; conseguentemente, il recesso non adeguatamente pubblicizzato non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento al socio ai sensi dell'art. 147 l.f., né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento è ancora in atto (Cass. 1° marzo 2010, n. 4865; Cass., 31 maggio 2013, n. 13838, non massimata).

Anche per il caso dell'esclusione del socio, la Corte (Cass. 10 luglio 2013, n. 17098) ha stabilito che il *dies a quo* del termine annuale previsto dalla norma menzionata va identificato nella data dell'iscrizione della delibera che decreta l'esclusione del socio dalla compagine della società fallita e non nella data della sua assunzione.

Tale principio di diritto il Collegio intende ora espressamente enunciare con riguardo alla ipotesi di scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio, posto che, ai sensi dell'art. 147, 2° comma, l.f., il *dies a quo* del termine annuale previsto per la dichiarazione del fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile va identificato nella data dell'iscrizione nel registro delle imprese della compravendita della quota sociale e non nella data di perfezionamento della stessa, restando la vendita della quota, cui non sia stata data pubblicità ai sensi dell'art. 2290, 2° comma, c.c., inopponibile ai terzi e non producendo la stessa i suoi effetti se non fra le parti del contratto.

Applicando tale principio deriva che, alla data della dichiarazione di fallimento del 7 gennaio 2008, la Selogni era ancora fallibile, non essendo decorso l'anno dalla iscrizione dell'evento nel registro delle imprese.

4. - Il primo motivo è assorbito.

5. - In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto del reclamo proposto da Elvira Selogni contro la sentenza dichiarativa del fallimento della medesima emessa dal Tribunale di Brescia in data 8 gennaio 2008, n. 1.

6. - Si compensano interamente le spese, attesa la natura della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della medesima emessa dal Tribunale di Brescia in data 8 gennaio 2008, n. 1, compensando per intero le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2014.

Il Consigliere est.
(Loredana Nazzicone)

Loredana Nazzicone

Il Presidente
(Aldo Ceccherini)

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 21 GEN. 2015

R.G. 9177/2009

Il cons. rel. est.

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano